



non sono trascrivibili gli atti di matrimonio *che non registrino l'espressa dichiarazione degli sposi di prendersi rispettivamente in marito e in moglie manifestata di fronte all'autorità competente*. In effetti, nell'atto dimesso ai citati documenti nn. 1 e 2 non compare la reciproca dichiarazione degli asseriti sposi di prendersi come marito e moglie e, per converso, l'art. 64 lett. e) D.P.R. n. 396/2000 enuncia tra i requisiti relativi all'atto di matrimonio da trascrivere l'indicazione della *dichiarazione degli sposi di volersi prendere rispettivamente in marito e in moglie*.

Prende atto questo Collegio delle motivazioni adottate dall'ufficiale di stato civile a fondamento del proprio rifiuto, tuttavia, non ritiene dirimente le suddette istruzioni ministeriali, in primo luogo perché l'art. 64 D.P.R. n. 396/2000, nel disciplinare il contenuto dell'atto di matrimonio, non può che fare riferimento ad un atto formato in Italia e, in ogni caso, perché alle riferite istruzioni non può essere riconosciuta natura di norma, sicché non sono assolutamente idonee ad innovare o modificare l'ordinamento giuridico vigente.

Necessariamente diversa è, pertanto, la fonte da cui dover prendere le mosse. Non possono sussistere dubbi in ordine al fatto che la trascrizione degli *atti dei matrimoni celebrati all'estero* di cui al menzionato art. 63, punto 2, lett c) attenga al matrimonio non come rapporto giuridico, bensì come atto giuridico e, dunque, alle condizioni necessarie per poter contrarre matrimonio e alla forma della celebrazione, ove per forma della celebrazione devono intendersi il modo e le circostanze di esternazione della volontà.

Ma se così è, come in effetti è, in relazione alla "forma" (nella fattispecie concreta si disquisisce, infatti, di forma e non di condizioni del matrimonio) non può non trovare applicazione la disposizione di diritto internazionale privato di cui all'art. 28 legge 31.5.1995 n. 218 ai sensi della quale *il*

*matrimonio è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale di almeno uno dei coniugi al momento della celebrazione o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento.*

Orbene, nel caso che ci occupa tutti e tre i criteri di collegamento enunciati nel citato art. 28 portano all'applicazione della legge marocchina, rispetto alla quale non ha questo Collegio alcun elemento per dubitare della validità dell'atto di matrimonio contratto tra \_\_\_\_\_, così come non ha alcun elemento per dubitare che, sempre rispetto alla legge marocchina, l'adito Tribunale di prima istanza di \_\_\_\_\_ fosse effettivamente competente ad emettere l'atto qui contestato di *accertamento di sussistenza dei vincoli coniugali* registrato al n. 9984/90.

Si deve, a questo punto, ricordare che ai sensi dell'art. 65 legge n. 218/1995, hanno effetto in Italia i provvedimenti relativi, tra l'altro, all'esistenza di rapporti di famiglia quando siano stati pronunciati dalle autorità dello Stato la cui legge è richiamata dalle norme di diritto internazionale privato, purché non siano contrari all'ordine pubblico. Pertanto, la trascrivibilità dell'atto in questione passa attraverso la verifica della sua contrarietà o meno all'ordine pubblico e, precipuamente, alla verifica se possa ritenersi contrario all'ordine pubblico il fatto che non sia enunciata la dichiarazione dei nubendi di volersi prendere rispettivamente in marito e in moglie.

Ebbene, non ritiene questo Collegio che l'omessa indicazione di tale dichiarazione sia contraria all'ordine pubblico.

Elemento imprescindibile, in quanto essenza stessa dell'atto di matrimonio, è la sussistenza della volontà dei nubendi di contrarlo; è, poi, indubbio che tale volontà deve essere palesata all'esterno e si ritiene che, proprio al fine di attestare la manifestazione di volontà degli sposi, gli artt. 117 c.c. e 64 D.P.R.

n. 396/2000 prescrivano che i nubendi devono dichiarare la volontà di prendersi rispettivamente in marito e in moglie.

Non si deve, tuttavia, confondere la sussistenza della volontà di contrarre matrimonio con la forma mediante la quale detta volontà viene manifestata e, tanto meno, con il documento idoneo ad attestare che un matrimonio è stato celebrato: infatti, solo la sussistenza della volontà è l'essenza stessa dell'atto di matrimonio. Tale aspetto, però, non è in contestazione, atteso che il rifiuto dell'ufficiale di stato civile si fonda sulla considerazione che nel documento probante la celebrazione del matrimonio difetta l'indicazione circa le modalità con cui la volontà è stata palesata.

Ma se così è, come in effetti è, e precisato che la trascrizione ha natura non costitutiva, ma semplicemente certificativa e con scopo di pubblicità, non si può ragionevolmente sostenere che la mancata indicazione della forma con cui la volontà – si ribadisce, di per sé non oggetto di contestazione – è stata manifestata sia contraria all'ordine pubblico, ossia, in buona sostanza, ai principi fondamentali del nostro ordinamento che costituiscono le basi etiche della comunità nazionale.

Pertanto, sebbene nell'atto in questione nessuna menzione sia stata fatta alla dichiarazione reciproca degli sposi di volersi prendere in marito e in moglie, non ravvisandosi alcuna contrarietà all'ordine pubblico, in accoglimento del ricorso e visti gli artt. 95 e segg. D.P.R. n. 396/2000 ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Crocetta del Montello di procedere alla trascrizione dell'atto di accertamento di sussistenza dei vincoli matrimoniali tra

e così come accertato dal Tribunale di prima istanza di  
e successivamente rettificato.

Nulla sulle spese.

Il Tribunale

